



S t a t u t o

Approvato dall'Assemblea Generale il giorno 14 Dicembre 2001

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - REGOLAMENTI

ART.1

È costituita, con sede in Milano, via Vettabbia n.4, un'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza denominata "CROCE BIANCA MILANO", operante nell'ambito della Regione Lombardia.

L'Associazione "appartiene" ai suoi aderenti che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nella struttura rappresentativa contemplata nel presente Statuto.

ART.2

L'Associazione è apartitica e si ispira al messaggio della Chiesa Cattolica, improntando tutta la propria attività ai principi di carità cristiana.

Sulla base di ciò, l'Associazione si mette al servizio della Società Civile allo scopo di favorirne la promozione attraverso il soccorso portato a sollievo delle necessità morali e materiali dei Fratelli.

Lo strumento di tale azione viene identificato in tutti gli aderenti che si ispirano al motto sociale "Ama il prossimo tuo come te stesso" e che riconoscono come necessaria una preparazione etica e tecnica, da mantenere vive attraverso una educazione permanente e da attuare previamente all'interno dell'Associazione onde poterne successivamente portare all'esterno gli effetti.

ART.3

L'Associazione si propone di:

- a) trasportare ammalati e feriti;
- b) prestare assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, portatori di handicap ed anziani, sia nei propri ambulatori, sia domiciliariamente;
- c) promuovere, mediante scuole e corsi organizzati dalla Croce Bianca Milano, la formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'Associazione ed inoltre promuovere ed organizzare corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso;
- d) assicurare la mobilità con mezzi di trasporto adeguati ai portatori di handicap ed a pazienti che necessitino di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati, nonché prestare assistenza a favore di handicappati, anziani e di persone comunque bisognose;

- e) partecipare a manifestazioni sportive-amatoriali-professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità dell'Associazione, secondo le norme stabilite dal Consiglio Generale; i Consigli di Sezione disporranno per le rappresentanze locali;
- f) perseguire i propri suddetti scopi sia autonomamente che in collaborazione con altre Associazioni od Enti.

L'Associazione istituisce, accanto al Corpo Militi Volontari addetti specificamente al servizio di Pronto Soccorso nonché comunque ai servizi sanitari richiedenti apposita e approfondita preparazione specifica, un nuovo Corpo Volontario appositamente dedicato allo svolgimento di servizi ausiliari rispetto a quelli svolti dal Corpo Militi Volontari, ovvero destinato alla cura di attività autonome finalizzate all'assistenza dei Fratelli bisognosi.

La struttura e l'operatività di tale "Corpo Volontario Ausiliario", che potrà essere alimentato anche mediante l'utilizzo di Militi che abbiano cessato il servizio attivo, saranno disciplinate dall'apposito regolamento previsto nel successivo articolo 8 e saranno curate da ciascuna Sezione.

ART.4

L'Associazione svolge la sua attività nel territorio regionale e può istituire sezioni ovunque.

ART.5

Il vessillo sociale consta di un drappo di seta azzurro chiaro recante nel mezzo una croce bianca sopra uno scudo azzurro scuro e la legenda "Ama il prossimo tuo come te stesso".

I nastri azzurri porteranno la dicitura "Croce Bianca" ed il nome della città in cui ha sede la Sezione dell'Associazione.

ART.6

L'Associazione non ha fini di lucro e tutte le prestazioni degli aderenti nonché l'esercizio delle cariche e l'esecuzione degli incarichi associativi sono a titolo gratuito.

ART.7

Tutte le elezioni per le cariche sociali, a qualsiasi livello, avvengono per votazione a scrutinio segreto.

Le liste dei candidati, cui possono partecipare tutti i Soci, debbono avere, per essere considerate valide, l'approvazione preventiva dell'Assistente Ecclesiastico Generale, cui sarà chiesto il consenso tramite il Reverendo Assistente di Sezione.

ART.8

Il presente Statuto è integrato dai seguenti regolamenti:

- 1) Regolamento Amministrativo;
- 2) Regolamento della Direzione Sanitaria;
- 3) Regolamento del Corpo Militi Volontari;
- 4) Regolamento del Corpo Volontario Ausiliario;
- 5) Regolamento del Gruppo Infermiere e Infermieri Volontari;
- 6) Regolamento del Gruppo Amiche e Amici Sostenitori della Croce Bianca;
- 7) Regolamento delle Sezioni;
- 8) Regolamento delle Scuole della Croce Bianca;
- 9) Regolamento Elettorale;
- 10) Regolamento delle Commissioni;
- 11) Regolamento di Disciplina;
- 12) Ogni altro regolamento che si ritenga opportuno istituire per disciplinare un particolare settore.

ART.9

I regolamenti sono predisposti dal Consiglio Generale ed approvati dall'Assemblea Generale.

TITOLO 2

I SOCI

ART.10

Possono far parte dell'Associazione persone di ambo i sessi di provata buona condotta morale, civile e religiosa che abbiano compiuto sedici anni di età; i minorenni necessitano del consenso dei genitori.

La domanda di ammissione deve essere inviata alla Sezione prescelta dall'aspirante con la firma di presentazione di due Soci. Dopo che all'Albo della Sezione sarà stata affissa per almeno otto giorni la richiesta di ammissione del Socio, la domanda dovrà essere esaminata dal Consiglio di Sezione, il quale - ove ritenesse di non respingerla - la trasmetterà al Consiglio Generale, unico organo competente per la definitiva decisione.

Subito dopo la suddetta trasmissione della domanda al Consiglio Generale, l'aspirante verrà considerato provvisoriamente Socio della Croce Bianca Milano e la Sezione di appartenenza ne curerà - secondo le

modalità al momento vigenti – l’inserimento nel registro degli iscritti previsto dalla legge a tutti i fini che ne conseguono ufficialmente.

Avvenuto quanto sopra, al nuovo aderente faranno capo i doveri e i diritti dei Soci.

L’iter relativo all’iscrizione si considera tuttavia completo e l’iscrizione stessa diviene definitiva solo dopo la celebrazione di una seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio Generale durante il quale non si sia provveduto a rifiutare l’iscrizione richiesta.

Nel caso in cui il Consiglio Generale rifiuti espressamente di accettare la domanda dell’aspirante, provvisoriamente Socio, quest’ultimo si considera immediatamente dismesso dall’Associazione.

Nel caso, invece, di “silenzio-assenso”, il Socio - ormai definitivo - potrà essere dismesso solo attraverso le procedure ordinarie.

ART.11

I Soci si distinguono in:

- a) onorari;
- b) vitalizi;
- c) ordinari.

A tutti i soci appartengono i diritti “fondamentali” previsti dal presente Statuto nonché quelli “derivati”, contemplati nei regolamenti che accompagnano lo Statuto stesso.

In particolare i Soci partecipano alla vita associativa esercitando l’elettorato attivo e passivo, presenziando alle assemblee sezionali e generali (nelle quali ciascuno ha comunque diritto di parola) nonché avvalendosi della facoltà di “proposta” sia nei confronti delle dette assemblee sia verso gli organi - sezionali e centrali - cui compete in concreto l’esercizio operativo dei compiti di amministrazione e di governo.

ART.12

Sono Soci Onorari coloro che - operando quali Soci Ordinari o Vitalizi - hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell’Associazione.

La valutazione di tali circostanze è rimessa al giudizio del Consiglio di Sezione, che propone al Consiglio Generale l’iscrizione del Socio benemerito nell’elenco speciale a ciò destinato.

ART.13

Sono Soci Vitalizi coloro che si impegnano a versare in un'unica soluzione od a rate una quota cospicua, il cui ammontare sarà annualmente deciso dal Consiglio Generale.

ART.14

Sono Soci Ordinari coloro che versano le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Generale. Un quarto della quota deve essere versata alla Sede Centrale.

ART.15

Ciascuna Sezione può istituire un "Albo delle Amiche e degli Amici Sostenitori della Croce Bianca" nel quale inserire persone ed enti che contribuiscano materialmente allo sviluppo dell'Associazione.

Gli appartenenti al gruppo "Amiche e Amici Sostenitori della Croce Bianca" non acquistano i diritti e non assumono i doveri propri dei Soci.

Analogamente ciascuna Sezione può istituire un gruppo denominato "Giovani per la Croce Bianca" cui possono aderire, con il consenso dei genitori, coloro che avessero compiuto i sedici anni di età.

Gli appartenenti a detto gruppo possono partecipare alle attività associative non incompatibili con la loro minore età e segnatamente alle iniziative formative, culturali e addestrative promosse dall'Associazione.

ART.16

La domanda di iscrizione importa accettazione dello Statuto e impegna il Socio a tutti gli effetti statutari ed alla disciplina dell'Associazione. Il Socio gode dell'elettorato attivo e passivo dopo il conseguimento della maggiore età.

ART.17

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione dovuta a gravi motivi morali o disciplinari;
- c) per omesso versamento della quota sociale;
- d) per morosità.

TITOLO 3

LE SEZIONI

ART.18

Le premesse per costituire una Sezione della Croce Bianca sono:

- 1) la presenza, nella località in cui deve essere costituita, di almeno cinquanta promotori;
- 2) la disponibilità di una sede;
- 3) la garanzia dell'autonomia finanziaria;
- 4) l'accettazione dello Statuto.

Le condizioni di cui sopra saranno vagliate dal Consiglio Generale, cui spetta la decisione per la costituzione delle Sezioni e la delimitazione territoriale delle stesse.

ART.19

Le Sezioni possono costituire nella loro giurisdizione delle Delegazioni.

ART.20

Le Delegazioni non godono di autonomia e dipendono giurisdizionalmente dalle Sezioni nel cui territorio sono costituite.

La loro istituzione viene deliberata dal Consiglio di Sezione e resa esecutiva dal Presidente Generale sulla base di una relazione inviata dalla Sezione interessata.

TITOLO 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.21

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale delle Sezioni;
- b) le Assemblee dei Soci di Sezione;
- c) il Consiglio Generale;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) l'Ufficio di Presidenza;
- f) i Consigli di Sezione;
- g) i Revisori Generali dei Conti;
- h) i Revisori dei Conti di Sezione.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART.22

I Soci non possono svolgere attività remunerata per l'Associazione.

TITOLO 5

L'ASSEMBLEA GENERALE

ART.23

L'Assemblea Generale di tutte le Sezioni è l'organo collegiale supremo e permanente dell'Associazione; essa è composta da tutte le Sezioni che risultino regolarmente costituite al momento della sua riunione.

Le Sezioni partecipano ai lavori dell'Assemblea Generale attraverso le seguenti persone, che esprimono voto deliberativo:

- 1) i Presidenti di Sezione;
- 2) i Segretari di Sezione;
- 3) gli Amministratori di Sezione;
- 4) i Comandanti dei Corpi Militi Volontari di Sezione;
- 5) tre propri delegati per ogni cinquanta iscritti nella Sezione.

Tutti gli altri Soci regolarmente iscritti in una delle Sezioni dell'Associazione possono partecipare all'Assemblea Generale di tutte le Sezioni, senza diritto di voto.

Entro il trentuno dicembre di ciascun anno ogni Sezione deve inviare alla Sede Centrale l'elenco degli iscritti, specificando se gli stessi svolgano o no servizio volontario, con i relativi indirizzi.

Tali elenchi sono conservati dal Segretario Generale il quale dà altresì alle Sezioni le disposizioni per la comunicazione mensile del nome degli iscritti alla Sede Centrale onde consentire la tenuta del Registro degli Associati nel rispetto delle norme di legge vigenti.

ART.24

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente Generale a mezzo di comunicazione indirizzata ai membri anche per il tramite delle Sezioni, che potranno rendere nota la convocazione o con lettera agli interessati ovvero con avviso contenuto nel bollettino o esposto all'Albo. La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno dieci giorni.

L'Assemblea Generale è normalmente tenuta almeno una volta all'anno, entro il trenta giugno; deve essere convocata su richiesta del Consiglio Generale, dei Revisori Generali dei Conti, di un terzo dei Consigli di Sezione o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.

ART.25

I compiti dell'Assemblea Generale sono:

- a) dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività della Croce Bianca;
- b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere i Revisori Generali dei Conti;
- d) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi di tutta l'associazione.

ART.26

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei propri componenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche statutarie è comunque necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO 6

LE ASSEMBLEE DI SEZIONE

ART.27

L'Assemblea di Sezione è costituita dai Soci regolarmente iscritti da almeno quattro mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea di Sezione stessa ed a carico dei quali non siano in atto i provvedimenti di cui all'articolo 17.

ART.28

Le Assemblee di Sezione sono ordinarie e straordinarie; esse deliberano con le maggioranze stabilite dal primo comma dell'articolo 26 e sono convocate dal Presidente di Sezione o con lettera ai Soci, ovvero con avviso contenuto nel bollettino o esposto all'Albo, il tutto con preavviso di almeno dieci giorni.

L'Assemblea ordinaria deve tenersi entro il trentuno marzo di ogni anno.

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di Sezione su richiesta dei Revisori dei Conti di Sezione o di almeno un terzo dei Soci iscritti alla Sezione che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 27. Le Assemblee di Sezione sono presiedute di diritto dal Presidente Generale (che può altresì convocarle in via straordinaria) o da un rappresentante da lui designato, componente la Giunta Esecutiva ovvero da altro Socio avente particolari competenze valutate dal Presidente Generale medesimo.

ART.29

I compiti dell'Assemblea di Sezione sono:

- a) dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività della Sezione e degli organi direttivi della stessa;
- b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio di Sezione, nonché il Comandante di Sezione;
- c) eleggere i rappresentanti della Sezione all'Assemblea Generale in ragione di tre ogni cinquanta iscritti;
- d) eleggere tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti;
- e) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi.

TITOLO 7

IL CONSIGLIO GENERALE E LA GIUNTA ESECUTIVA

ART.30

Il Consiglio Generale è eletto dall'Assemblea Generale di tutte le Sezioni e dura in carica tre anni. I membri eletti dall'Assemblea sono dieci. Fanno inoltre parte del Consiglio Generale i Presidenti di Sezione (che alle riunioni possono essere sostituiti a tutti gli effetti dai rispettivi Vice Presidenti).

Su invito del Presidente assistono alle riunioni del Consiglio Generale in veste di consulenti:

- 1) il Direttore Sanitario Generale;
- 2) il Direttore delle Scuole della Croce Bianca;
- 3) il Capo Gruppo Generale Infermiere e Infermieri Volontari;
- 4) il Capo Gruppo Generale Amiche e Amici della Croce Bianca.

Il Consiglio Generale può invitare secondo le esigenze consulenti nominati dal Consiglio Generale stesso con incarichi specifici ed ogni altro membro dell'Associazione o, eccezionalmente, anche estranei, la cui presenza sia ritenuta utile.

ART.31

L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico Generale nominato dal Metropolita al quale è demandata la tutela morale e religiosa dell'Associazione e degli Associati. L'Assistente Ecclesiastico fa parte del Consiglio Generale dell'Associazione con voto consultivo.

ART.32

Il Consiglio Generale elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente Generale;
- b) il Segretario Generale;
- c) l'Amministratore Generale;

i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nonché

- d) il Comandante Generale.

Ove nella carica di Presidente Generale fosse nominato un Presidente di Sezione, quest'ultimo, in caso di accettazione, dovrà rinunciare alla carica sezionale ed in tale evenienza il Consiglio di Sezione, cooptato un nuovo consigliere, eleggerà il nuovo Presidente.

Gli incarichi di Segretario Generale e di Amministratore Generale non sono invece incompatibili con quello di Presidente di Sezione.

Il Consiglio Generale, inoltre, se lo ritiene necessario, elegge nel proprio seno uno o più Vice Presidenti Generali ed uno o più Vice Segretari Generali, senza che tali incarichi creino incompatibilità alcuna con altri incarichi associativi.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza, il o i Vice Presidenti, il o i Vice Segretari - se nominati - nonché il Comandante Generale ed i Consiglieri cui sono stati attribuiti dal Consiglio stesso incarichi specifici costituiscono la Giunta Esecutiva.

ART.33

Il Consiglio Generale può designare fra i Soci propri consulenti, con incarichi specifici non previsti nel presente Statuto, che rispondono del loro operato al Consiglio Generale medesimo.

ART.34

Il Consiglio Generale si raduna almeno quattro volte all'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente Generale.

I Revisori Generali dei Conti effettivi possono partecipare ai lavori del Consiglio Generale con voto consultivo.

Il Consiglio Generale deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un Consiglio di Sezione o i Revisori Generali dei Conti o almeno un terzo dei Consiglieri Generali in carica.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente Generale che la convoca quando lo ritiene opportuno ovvero quando ne è richiesto da almeno due dei suoi membri.

ART.35

I compiti del Consiglio Generale sono:

- a) promuovere iniziative nell'interesse dell'Associazione;
- b) esaminare le relazioni morali, sanitarie e finanziarie ed i bilanci preventivi e consuntivi dell'intera Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) predisporre i regolamenti di cui all'art. 8;
- d) designare, su proposta del Presidente Generale, i rappresentanti dell'Associazione presso altri enti o Uffici;
- e) decidere, motivatamente in via definitiva, sull'ammissione o espulsione dei Soci;
- f) sostituire, per cooptazione, i Consiglieri dimissionari o defunti;
- g) deliberare sulle richieste di costituzione di nuove Sezioni;
- h) deliberare lo scioglimento del Consiglio di Sezione e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario;
- i) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Generale;
- l) nominare il Direttore Sanitario Generale scegliendolo fra i Soci esercenti la professione medica.

I compiti della Giunta Esecutiva sono:

- 1) porre in atto tutto quanto necessario per dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Generale;
- 2) promuovere iniziative nell'interesse dell'Associazione, da sottoporre al successivo Consiglio Generale;
- 3) predisporre il materiale da sottoporre all'attenzione del Consiglio Generale nella stesura dell'ordine del giorno;
- 4) svolgere ogni altra competenza del Consiglio Generale, su delega di quest'ultimo;
- 5) esercitare le funzioni di Giudice d'Appello sulle decisioni della Commissione di Disciplina che abbiano comportato sanzioni diverse dall'espulsione.

I compiti dell'Ufficio di Presidenza sono:

- D) assistere il Presidente Generale nell'attuazione della politica associativa deliberata dagli organi competenti;

II) assumere, con efficacia immediata e temporanea, ogni determinazione atta a salvaguardare l'integrità dell'Associazione e l'efficacia della sua azione.

- Ove, ciò facendo, l'Ufficio di Presidenza dovesse esercitare poteri di competenza del Consiglio Generale, tale organo dovrà essere convocato per la ratifica.
- Ove, ciò facendo, l'Ufficio di Presidenza dovesse esercitare poteri di competenza dell'Assemblea Generale, tale organo dovrà essere convocato per la ratifica.
- Ove, infine, l'Ufficio di Presidenza dovesse procedere alla destituzione da un qualsiasi incarico associativo (eccettuato solo quello di componente della Commissione di Disciplina che non gli compete), dovrà attivare contestualmente gli organi competenti perché provvedano alla nuova elezione od alla nuova nomina nei tempi tecnici strettamente necessari, ove a ciò non ostino paralleli provvedimenti incompatibili come - ad esempio - il commissariamento della Sezione interessata al provvedimento di destituzione.

Nell'esercizio delle facoltà sopra indicate, l'Ufficio di Presidenza è insindacabile e non è obbligato ad esplicitare le proprie motivazioni.

I rimedi al detto operato possono essere fatti valere in sede di ratifica richiedendo che la stessa venga negata, ovvero in sede di sostituzione delle persone destituite, che potrebbero essere nuovamente confermate nell'incarico ove non colpite - nel frattempo - da più gravi, ostativi provvedimenti di natura disciplinare.

TITOLO 8

IL CONSIGLIO DI SEZIONE

ART.36

Il Consiglio di Sezione è eletto dall'Assemblea di Sezione: dura in carica tre anni ed è composto da sette membri eletti oltre che dal Comandante del Corpo Militi di Sezione. Partecipano inoltre ai lavori del Consiglio di Sezione, su invito del Presidente, ogni qual volta sia necessario affrontare questioni che richiedano particolari competenze e conoscenze, con diritto di parola per esprimere la loro opinione sugli argomenti posti in votazione:

- a) il Direttore Sanitario di Sezione;
- b) il Capo Gruppo Infermiere e Infermieri Volontari, se esistente in Sezione;
- c) il Capo Gruppo Amiche e Amici della Croce Bianca, se esistente in Sezione;
- d) l'assistente ecclesiastico di Sezione.

Il Consiglio di Sezione elegge nel suo seno:

- a) il Presidente di Sezione;
- b) il Vice Presidente di Sezione;
- c) il Segretario di Sezione;
- d) l'Amministratore di Sezione.

Il Consiglio di Sezione si raduna almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente di Sezione, o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti la Sezione o i Revisori dei conti di Sezione.

Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Presidente della Sezione stessa.

I Revisori dei Conti effettivi di Sezione possono partecipare ai lavori del Consiglio con voto consultivo.

ART. 37

È compito del Consiglio di Sezione:

- a) esaminare le relazioni morali, sanitarie e i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
- b) decidere dell'ammissione dei Soci;
- c) sostituire per cooptazione i Consiglieri eletti dimissionari o defunti;
- d) deliberare sulla costituzione di Delegazioni nell'ambito del territorio della Sezione;
- e) nominare il Direttore Sanitario di Sezione scegliendolo fra i Soci esercenti la professione medica.

TITOLO 9 - I

I MEMBRI ELETTI

ART.38

Il Presidente Generale.

Rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti degli associati che dei terzi.

Egli dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva.

Inoltre vigila e sovrintende le funzioni degli uffici e dei servizi, ferma la facoltà al medesimo riservata dal secondo comma dell'articolo 60.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Generale da lui designato in via preventiva ovvero specificamente: in mancanza di designazione è sostituito dal Vice Presidente anziano (in senso associativo).

Per la gestione amministrativa degli uffici dell'Associazione il Presidente Generale può nominare, scegliendolo tra i Soci, un Direttore Generale del quale stabilisce prerogative e funzioni.

Il Direttore Generale dura in carica fino alla scadenza del mandato di chi lo ha nominato ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione.

ART.39

Il Presidente di Sezione.

Ha la rappresentanza della Sezione, dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, vigila e sovrintende le funzioni degli uffici e dei servizi.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente di Sezione da lui designato in via preventiva ovvero specificamente: in mancanza di designazione è sostituito dal Vice Presidente anziano (in senso associativo).

Il Presidente di Sezione, inoltre, unitamente all'Amministratore di Sezione, è tenuto a verificare che ciascuno rispetti, nell'ambito della Sezione e della sua gestione, le norme statutarie e regolamentari interne nonché quelle civili, penali, amministrative e fiscali dello Stato, ivi comprese quelle sulla sicurezza, fornendo in particolare agli Organi Centrali dell'Associazione tutte le informazioni e tutta l'assistenza atte a rendere possibile agli stessi di dare corso agli adempimenti di legge cui sono tenuti.

ART.40

Il Segretario Generale.

Ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, controlla e provvede al tesseramento, cura l'attività propagandistica generale, tiene il Registro dei Soci e coordina l'attività delle singole Sezioni, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Generale, nonché quelli della Giunta Esecutiva.

ART.41

Il Segretario di Sezione.

Ha la responsabilità organizzativa della Sezione ed è responsabile verso il Segretario Generale della tenuta del Registro dei Soci di Sezione, redige e conserva i verbali del Consiglio di Sezione.

ART.42

L'Amministratore Generale.

Oltre alle attribuzioni di Tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, tiene il controllo dello stato patrimoniale e vigila sull'andamento della gestione amministrativa delle Sezioni.

ART.43

L'Amministratore di Sezione.

Oltre alle attribuzioni di Tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa della Sezione, tiene il controllo dello stato patrimoniale della Sezione stessa, è responsabile delle comunicazioni che vengono trasmesse dalla Sezione all'Amministratore Generale per la redazione del bilancio complessivo dell'Associazione nonché per gli adempimenti di legge facenti carico agli Organi Centrali dell'Associazione stessa.

L'Amministratore di Sezione, inoltre, unitamente al Presidente di Sezione, è tenuto a verificare che ciascuno rispetti, nell'ambito della gestione economica, patrimoniale ed amministrativa della Sezione, le norme statutarie e regolamentari interne, nonché quelle civili, penali, amministrative e fiscali.

ART.44

Il Comandante Generale del Corpo Militi è scelto dal Consiglio Generale tra i propri componenti eletti e cura il coordinamento dell'attività dei Corpi Militi di Sezione e dei loro Comandi.

ART.45

Il Comandante del Corpo Militi di Sezione è eletto dall'Assemblea dei Soci di Sezione e dura in carica tre anni. È componente, con diritto di voto, del Consiglio di Sezione ed ha la responsabilità del funzionamento del Corpo Militi di Sezione e dei servizi.

TITOLO 9 - II

I MEMBRI ASSISTENTI

ART.46

Il Direttore Sanitario Generale.

È nominato dal Consiglio Generale ai cui lavori partecipa, su invito del Presidente Generale, con diritto di parola; dura in carica fino alla scadenza del medesimo Consiglio ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione, ed ha i seguenti compiti:

1) coordina l'attività dei Direttori Sanitari di Sezione;

- 2) propone gli indirizzi generali dell'Associazione in materia sanitaria;
- 3) dà le opportune indicazioni per ottemperare alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie, Comunali, Provinciali, Regionali;
- 4) predispone i programmi generali per i corsi interni di formazione e per i Corsi di educazione sanitaria.

ART.47

Il Direttore Sanitario di Sezione.

È il medico che rappresenta il Direttore Sanitario Generale nell'ambito della Sezione.

È responsabile della conduzione igienico-sanitaria della Sezione ed in particolare:

- a) esercita la sorveglianza sul personale sanitario ed ausiliario della Sezione;
- b) redige la relazione sanitaria annuale della Sezione da trasmettere al Direttore Sanitario Generale.

Il Direttore Sanitario di Sezione è nominato dal Consiglio di Sezione.

ART.48

Il Capo-Gruppo Generale delle Infermiere e degli Infermieri Volontari.

Può essere nominato dal Consiglio Generale e dura in carica fino alla scadenza del medesimo ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione. Cura il coordinamento dell'attività dei Gruppi Infermiere e Infermieri Volontari di Sezione e dei loro Capo-Gruppo.

ART.49

Il Capo-Gruppo Infermiere e Infermieri Volontari di Sezione è eletto dal gruppo Infermiere e Infermieri Volontari di Sezione, ove esistente, e dura in carica tre anni.

ART.50

Il Capo-Gruppo Generale Amiche e Amici Sostenitori della Croce Bianca.

Può essere nominato dal Consiglio Generale e dura in carica fino alla scadenza del medesimo ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione.

ART.51

Il Capo-Gruppo Amiche e Amici Sostenitori della Croce Bianca di Sezione è eletto dal Gruppo Amiche e Amici Sostenitori di Sezione, ove esistente, e dura in carica tre anni.

ART.52

Il Direttore delle Scuole della Croce Bianca.

È nominato dal Consiglio Generale e dura in carica fino alla scadenza del medesimo ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione.

ART.53

I Revisori Generali dei Conti.

Sono tre effettivi e due supplenti e vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Debbono compilare un rapporto annuale da comunicare all'Assemblea Ordinaria, riscontrare la correttezza dei bilanci e controfirmarli, redigere verbali di verifica trimestrali.

I tre Revisori Generali dei Conti effettivi eleggono nel loro seno un Presidente che coordina l'attività del Collegio.

ART.54

I Revisori dei Conti di Sezione.

Sono tre effettivi e due supplenti e vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Sezione.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Debbono compilare un rapporto annuale da comunicare all'Assemblea Ordinaria di Sezione, riscontrare la correttezza dei bilanci e controfirmarli, redigere verbali di verifica trimestrali.

I tre Revisori dei Conti di Sezione effettivi eleggono nel loro seno un Presidente che coordina l'attività del Collegio.

TITOLO 10

SANZIONI DISCIPLINARI

ART.55

Le sanzioni disciplinari da adottarsi - con motivazione scritta, espressa in termini sintetici - a carico degli Associati sono:

a) l'ammonimento;

- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di frequentare i locali dell'Associazione;
- c) l'espulsione dall'Associazione.

Gli organi disciplinari dell'Associazione sono i seguenti:

- a) il Consiglio Generale;
- b) la Commissione di Disciplina;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) i Consigli di Sezione;
- e) i Comandanti del Corpo Volontario.

Il Consiglio Generale giudica in grado di appello sulle decisioni della Commissione di Disciplina che abbiano comportato l'espulsione del Socio e, indipendentemente dai termini di appello, può applicare in qualunque momento un provvedimento di grazia.

La Giunta Esecutiva giudica in grado di appello sulle decisioni della Commissione di Disciplina che abbiano comportato sanzioni diverse dall'espulsione.

La Commissione di Disciplina è composta da membri designati, fra i Soci, dal Consiglio Generale ed è unica per tutta l'associazione; dura in carica fino alla designazione della successiva ad opera del nuovo Consiglio Generale.

Essa giudica in grado di appello sulle decisioni dei Consigli di Sezione.

Inoltre, giudica, in primo grado, sulle mancanze di maggior gravità che riguardano i Soci come tali ovvero gli appartenenti al Corpo Volontario che abbiano commesso irregolarità tali da essere considerate infrazioni ai loro doveri di Soci.

La Commissione di Disciplina può infliggere qualunque sanzione fra quelle sopra indicate e, instaurato il giudizio ma dopo aver sentito l'incolpato, può sospenderlo provvisoriamente da ogni attività sociale fino al termine del giudizio stesso.

La Commissione di Disciplina, infine, esercita un discreto controllo affinché tutti gli organi disciplinari inferiori compiano il loro dovere, ivi compreso quello di infliggere sanzioni.

A tale scopo essa è munita di ogni più opportuno potere ivi compreso quello ispettivo e quello di farsi rilasciare copie dei provvedimenti disciplinari.

I Consigli di Sezione giudicano in grado di appello sulle decisioni dei rispettivi Comandanti.

Inoltre giudicano in primo grado sulle mancanze dei Soci appartenenti al Corpo Volontari che abbiano commesso infrazioni meritevoli di sospensione temporanea superiore alla competenza del Comandante.

I Consigli di Sezione possono applicare l'ammonizione ovvero la sospensione temporanea fino ad un massimo di tre mesi.

I Comandanti del Corpo Volontario giudicano in primo grado sulle mancanze degli appartenenti al detto Corpo Volontario che non costituiscono irregolarità tali da dover essere considerate violazioni ai doveri di Socio.

I Comandanti possono infliggere l'ammonizione e la sospensione temporanea fino ad un massimo di trenta giorni.

Peraltro le sanzioni inflitte dal Comandante nell'ambito del buon governo del Corpo Volontario che gli è affidato e che non travalichino, quanto ad efficacia, l'ambito del detto Corpo, come ad esempio, la sospensione temporanea dal servizio ovvero la sospensione e la revoca della autorizzazione alla guida, non rientrano nel potere disciplinare qui considerato.

ART.56

L'organo di primo grado inferiore investito di una questione e che ritenga di dover disporre una sanzione superiore a quella consentita dalla propria competenza, rimette gli atti ad uno degli organi di primo grado superiore ritenuto competente il quale, peraltro, resta libero di applicare la sanzione ritenuta equa.

ART. 57

a) Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, ad eccezione di quello che si svolge davanti al Comandante, può farsi assistere da un altro Socio in qualità di difensore.

b) Qualsiasi Socio può rappresentare per iscritto questioni meritevoli di essere prese in considerazione sul piano disciplinare ad uno degli organi deputati a tale settore avendo cura di scegliere, possibilmente, quello nell'ambito della cui competenza presumibilmente si collocano i fatti segnalati.

Ove un organo disciplinare superiore ritenga di rimettere gli atti ad un organo disciplinare inferiore, quest'ultimo è vincolato a detta decisione e dovrà trattarsi la questione per dirimerla.

c) Ad ogni Socio appartiene il diritto-dovere di segnalare, per iscritto, agli organi disciplinari dell'Associazione ogni irregolarità. Ciò, però, dovrà essere fatto con cautela e prudenza per evitare inutili controversie.

L'organo disciplinare investito di una questione, all'atto della decisione finale, valuterà se nel comportamento di chi ha sollevato la questione sia rilevabile alcunché di censurabile, assumendo i conseguenti provvedimenti.

ART.58

Il Socio riconosciuto colpevole può ricorrere all'organo di appello entro trenta giorni da quello in cui gli è stata comunicata la decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.59

Gli organi disciplinari collegiali possono delegare due o più membri per lo svolgimento di attività istruttorie.

TITOLO 11

IL PATRIMONIO

ART.60

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è costituito da beni mobili ed immobili, dai proventi delle quote sociali, dalle eccedenze annuali di bilancio (coperta ogni spesa di gestione) non altrimenti utilizzate su delibera del Consiglio Generale, nonché dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione stessa, con specifica destinazione al patrimonio.

L'acquisto e l'alienazione dei beni mobili registrati sono demandati al Presidente Generale con firma libera, ovvero a persona delegata dal Consiglio Generale.

ART.61

Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un inventario, aggiornato annualmente, da allegarsi ai bilanci generale e di Sezione.

ART.62

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

ART.63

Il bilancio di Sezione.

Il bilancio consuntivo di Sezione deve essere compilato alla fine di ogni esercizio finanziario e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo di Sezione deve essere compilato entro il trentuno marzo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di Sezione entro trenta giorni dall'approvazione del Consiglio di Sezione.

ART.64

Il bilancio generale.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo generale dell'Associazione devono essere presentati per l'approvazione all'Assemblea Generale entro il trenta aprile. I bilanci delle Sezioni, consuntivi e preventivi, con il parere del Consiglio Generale, devono accompagnare le relazioni generali del bilancio.

ART.65

Il Consiglio Generale e quelli di Sezione, alla scadenza del terzo anno dalla loro elezione, decadono dall'incarico, con l'Assemblea che approva l'ultimo bilancio e provvede all'elezione dei nuovi Consigli.

Nella stessa occasione si provvederà al rinnovo dei Revisori Generali dei Conti e dei Revisori dei Conti di Sezione.

TITOLO 12

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.66

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale, espressamente convocata.

Lo scioglimento può essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri componenti l'Assemblea che si trovino nelle condizioni di cui all'art.27. La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti nello stesso od analogo settore e di identica ispirazione.

TITOLO 13

NORME GENERALI

ART.67

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.68

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno 14.12.2001.

ART.69

In attesa della nuova stesura dei Regolamenti, che dovranno essere allineati col presente Statuto, la risoluzione di eventuali controversie nascenti dal mancato coordinamento o dal contrasto fra Statuto e Regolamenti è demandata:

- al Consiglio Generale;
- al Collegio dei Revisori Generali dei Conti;
- alla Commissione di Disciplina;

a seconda che si tratti rispettivamente di materia che riguardi i settori:

- di governo;
- amministrativi;
- disciplinari.

Gli organi delegati a tale compito dovranno ovviamente dare la prevalenza alle statuizioni contenute nel seguente Statuto, ma avranno il potere di emanare disposizioni aventi valore provvisorio (fino all'emanazione dei nuovi Regolamenti) per colmare eventuali lacune.

Milano, 14 (quattordici) Dicembre 2001 (duemilauno).